decisione n. 07/2022-2023

Campionato a Squadre maschile Serie C2 gir.A

ASD T.T. Mediterraneo/ ASD T.T. Trapani
incontro del 04/12/2022 -

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

nella seduta del 09/12/2022
Visti gli art. 25 commi 1,2,3 e 5 e 37 comma 1 del vigente Regolamento Giustizia sportiva;

Considerato
- che con provvedimento del 07 dicembre 2022 l'odierno Giudicante ha, in via preliminare, deciso di sospendere la decisione sul ricorso presentato dall'ASD T.T. Trapani al fine di conoscere, tramite la FITET Sicilia e gli organi territoriali competenti, se la società ricorrente avesse adempiuto all'obbligo del versamento del contributo/ tassa dovuta, propedeutici all'instaurazione di un procedimento;
- che con nota del 09 dicembre gli organi federali competenti comunicavano che non risultava la corresponsione di alcuna tassa, sino alla data odierna, da parte della ASD T.T. Trapani;
- che, pertanto, il ricorso non è stato preceduto dal versamento del contributo e, di conseguenza l'istanza non risulta essere stata presentata al Giudicante nel termine decadenziale, previsto ex lege, di tre giorni dall'accadimento dell'evento.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

decide

di non assumere alcuna pronuncia in merito al ricorso presentato dall'ASD T.T. Trapani attesa l'irricevibiità dello stesso per mancato adempimento da parte della società ricorrente degli obblighi formali, propedeutici all'instaurazione dell'istanza, espressamente previsti dal Regolamento di giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Fabio Chillemi